



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 299 del 23/10/2026

Treviso, 23/10/2026

Oggetto: DITTA CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL (P.IVA 02197080266) - SALGAREDA, VIA PIZZOCCHERA, N. 37 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI- MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/2006, LR N. 3/2000 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 172 del 13/07/2023, con cui la ditta Centro Recupero Trevigiano Srl (P.IVA 02197080266), con sede legale ed operativa in comune di Salgareda via Pizzocchera n. 37, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, catastalmente individuato al Foglio n. 17, mapp. nn. 560, 1067 e 1108, fino al 15/12/2028;

RICHIAMATO il DDP n. 137 del 20/05/2025 che ha sostituito la sezione D "Gestione delle acque meteoriche di dilavamento" e la sezione C "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato Tecnico del suddetto provvedimento;

VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2024, assunta al prot. n. 29265, con cui la Ditta ha trasmesso il Piano di Gestione Operativa datato maggio 2024, come prescritto all'art. 5 del DDP n. 172 del 13/07/2023;

VISTA la richiesta pervenuta dalla Ditta in data 30/04/2026, assunta al prot. n. 25558, per le seguenti modifiche alle autorizzazioni sopra richiamate:

- sostituzione della pressa collocata nel capannone B e impiegata per la lavorazione dei rifiuti di plastica;
- variazione del layout impiantistico;

PRESO ATTO dall'istruttoria svolta che le modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);





PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 30/04/2026, prot. n. 25558, secondo cui il progetto in esame non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VinCA;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 09/07/2026, assunta al prot. n. 41014 del 10/07/2026 e in data 03/08/2026, assunta al prot. n. 46208 del 04/08/2026, a seguito delle richieste di questa Amministrazione del 17/06/2026 prot. n. 35824 e del 23/07/2026 prot. n. 43853;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione alle modifiche richieste dalla Ditta:

- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, prot. n. 150874 del 04/08/2026, pervenuto in data 04/08/2026, assunto al prot. n. 46309, favorevole con raccomandazioni;
- Comune di Salgareda, prot. n. 6869 del 02/07/2026, pervenuto in data 03/07/2026, assunto al prot. n. 39352, favorevole;
- ARPAV UO Agenti Fisici Attività Specialistica 2, prot. n. 73561 del 31/08/2026, pervenuto in data 31/08/2026 assunto al prot. n. 51078, in merito alla conformità acustica, favorevole;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, pervenuto in data 21/10/2026, assunto al prot. n. 61611, favorevole;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 29/09/2026 e Valutazione d'Incidenza ambientale del 22/07/2026;

RITENUTO di approvare con il presente provvedimento le modifiche richieste dalla Ditta secondo la documentazione tecnica acquisita agli atti e sopra richiamata, provvedendo alla modifica dell'Allegato Tecnico al DDP n. 172 del 13/07/2023 sostituendo al punto 6 la lettera a.6) e al punto 14 la lettera c) della "Sezione B. Gestione dei rifiuti";

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica e alle prescrizioni approvate con DDP n. 172 del 13/07/2023, come modificato dal DDP n. 137 del 20/05/2025 e dal presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della garanzia finanziaria stabilita nel presente provvedimento, sottoscritta per accettazione;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta di competenza comunale;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie e il relativo indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari, fornito dalla Regione Veneto in data 24/04/2026, prot. 239085;





PRESO ATTO che la Ditta ha vigente la certificazione UNI EN ISO 14001;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. A0772147 e successive appendici, rilasciata da Groupma Assicurazioni Spa, con importo pari a Euro 20.160,00 (ventimilacentosessanta/00) con data di scadenza il 15/12/2028 e termine per escutere il 15/12/2030, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 108792933 emessa da Groupma Assicurazioni Spa, con un massimale assicurato di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di rinnovo tacito;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti in recepimento del presente provvedimento, con adeguamento dell'importo secondo l'indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari fornito dalla Regione Veneto e sopra richiamato;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01241277434451 del 26/05/2026;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTI, per quanto attiene alla VinCA, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Centro Recupero Trevigiano Srl (P.IVA 02197080266), con sede legale e operativa in via Pizzocchera n. 37 in comune di Salgareda, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 17, mappali nn. 560, 1067, e 1108, secondo i documenti pervenuti in data 30/04/2026, assunti al prot. n. 25558, integrati con i documenti assunti al prot. n. 41014 del 10/07/2026 e in data 04/08/2026, assunti al prot. n. 46208 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **15/12/2028**.





L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento comprende:

a) autorizzazione alle modifiche dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 come da documentazione elencata all'art. 1, ad esclusione dei titoli edilizi in capo al Comune di Salgareda, e autorizzazione all'esercizio dell'impianto modificato;

b) modifica dell'Allegato tecnico del DDP n. 172 del 13/07/2023 con l'Allegato tecnico al presente provvedimento, che prevede:

- la sostituzione della lettera a.6) del paragrafo "Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto EOW" della "Sezione B. Gestione dei rifiuti";
- la sostituzione della lettera c) al punto 14 del paragrafo "Altre prescrizioni" della "Sezione B. Gestione dei rifiuti".

ART. 3 - Rimane valido quant'altro previsto dal DDP n. 172 del 13/07/2023, come modificato dal DDP n. 137 del 20/05/2025, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 4 - Le modifiche autorizzate devono essere realizzate entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

ART. 5 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto, dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia della documentazione di seguito elencata e decorre a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della polizza di cui all'art. 7, sottoscritta per accettazione dalla stessa:

a) dichiarazione attestante la realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento;

b) per il nuovo macchinario inserito:

- dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa relativa alle macchine;
- verbale di corretta installazione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dall'installatore, qualora necessario;
- gli estremi o copia del titolo edilizio necessario all'installazione;
- nomina del collaudatore accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

c) la garanzia finanziaria di cui all'art. 7.





ART. 6 - Entro centottanta giorni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto all'art. 1, la Ditta deve trasmettere a Provincia, Comune e Arpav - Unità Operativa Agenti Fisici:

- a) il collaudo del nuovo macchinario di lavorazione che attesti la corretta funzionalità dello stesso;
- b) risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post- operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i recettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico agli atti della scrivente Amministrazione.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 7 - La Ditta deve trasmettere una appendice della polizza fideiussoria vigente o una nuova polizza assicurativa o bancaria per un importo pari a Euro 24.454,10 (ventiquattromilaquattrocentocinquantaquattro/10) con recepimento del presente provvedimento e adeguamento dell'importo, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia.

Le garanzie, il fideiussore e il testo della fideiussione devono essere conformi all'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 9 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 10 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 05/11/2025, assunti al prot. n. 62851.

ART. 11 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.





ART. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

